



**REGIME DI DEROGA ALL'UTILIZZO NELL'ESERCIZIO VENATORIO DI RICHIAMI VIVI  
APPARTENENTI AGLI ORDINI DEGLI ANSERIFORMI E DEI CARADRIFORMI**

**DISPOSIZIONI OPERATIVE PER LA STAGIONE VENATORIA 2011/2012**

**CONDIZIONI GENERALI**

Sono individuate le seguenti tipologie di detenzione di richiami:

- a- richiami detenuti da cacciatori a titolo individuale per l'utilizzo nell'attività venatoria da appostamento in territorio a caccia programmata (ATC di pianura o vallivo-lagunari), trasportati dal sito di allevamento all'appostamento a cura del detentore nelle giornate di caccia;
- b- richiami detenuti da concessionari di AFV per l'utilizzo nella caccia da appostamento nella medesima AFV da parte del medesimo concessionario e dei cacciatori ospiti dell'azienda; tali richiami sono mantenuti stabilmente all'interno dell'Azienda faunistico-venatoria, sia durante la stagione venatoria che successivamente;
- c- richiami detenuti da titolari di da appostamento "privato" in territorio a caccia programmata (ATC) per l'utilizzo nell'attività venatoria da parte dei fruitori del medesimo appostamento; tali richiami sono di norma mantenuti stabilmente, per l'intera durata della stagione venatoria, in prossimità dell'appostamento.

**1. Anagrafica**

Ogni singolo detentore di richiami vivi deve essere identificato con il codice aziendale, di cui al DPR 317/96 (codice 317) e inserito in Banca Dati Regionale (BDR).

L'ufficio Caccia Provinciale competente deve acquisire l'elenco dei cacciatori che richiedono l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami.

Tutti i soggetti utilizzati come richiami vivi devono essere correttamente identificati singolarmente con apposito identificativo inamovibile riportante la sigla della provincia di appartenenza del detentore, seguita dal numero progressivo del soggetto singolarmente individuato.

I codici aziendali verranno generati dal CREV e assegnati agli interessati per il tramite dall'Ufficio Caccia provinciale competente, che provvederà anche alla assegnazione ai richiedenti degli identificativi inamovibili.

Ogni Provincia dovrà predisporre dei files contenenti tutte le informazioni necessarie alla creazione, nella BDR, della schermata "anagrafica allevamento", raccogliendo i seguenti dati:

codice allevamento – specie detenuta/allevata – dati anagrafici del detentore (compreso codice fiscale) – residenza o domicilio del detentore – luogo effettivo di detenzione/allevamento dei capi – nr. capi detenuti/allevati (censimento annuale).

La Provincia trasmetterà i suddetti files direttamente al CREV che provvederà all'inserimento degli stessi in BDR.

I dati anagrafici dei soggetti responsabili, con i relativi codici aziendali, verranno ritrasmessi dal CREV agli Uffici Caccia provinciali.

I dati relativi alla registrazione dei singoli animali utilizzati come richiami vivi resteranno presso le Province, le quali dovranno renderli disponibili su richiesta degli Enti competenti.

Per poter utilizzare i richiami ai fini di prelievo venatorio, i soggetti responsabili sopra individuati devono presentare apposita autodichiarazione all'Ufficio Caccia provinciale territorialmente competente comunicando il numero complessivo, specie e provenienza dei richiami detenuti che si intendono utilizzare a fini venatori.

L'Ufficio Caccia provinciale fornisce:

- a. i contrassegni inamovibili (uno per ciascun richiamo dichiarato, qualora ancora sprovvisto), riportanti l'identificativo (sigla della Provincia di appartenenza più numero progressivo del soggetto);
- b. il documento per la registrazione dei richiami, riportante:
  - codice identificativo del responsabile dei richiami, assegnato dal CREV per il tramite dalla Provincia stessa (codice 317);
  - dati identificativi del detentore dei richiami (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di licenza di caccia, recapito telefonico cellulare);
  - localizzazione del sito di detenzione abituale dei richiami;
  - elenco dei richiami autorizzati con relativo codice identificativo;
  - indicazione dell'ambito territoriale /AFV / appostamento in cui è concessa l'autorizzazione all'utilizzo dei richiami;
- c. il documento per la tracciabilità delle movimentazioni dei richiami e per i controlli. Tale documento può eventualmente ricomprendere la scheda di cui al punto b.

Il legittimo possesso dei richiami detenuti che si intende destinare all'esercizio venatorio deve essere documentato o con certificazione di origine o con autodichiarazione resa ai sensi di legge.

### **Variazioni nel corso della stagione venatoria**

Fatto salvo quanto disposto al successivo punto 3 delle "Ulteriori disposizioni e chiarimenti", nel corso della stagione venatoria non è consentita l'acquisizione per l'utilizzo a fini venatori di nuovi richiami oltre a quelli dichiarati all'atto della presentazione dell'autodichiarazione.

In caso di morte, smarrimento o cessione a terzi di uno o più richiami il responsabile deve darne comunicazione all'Ufficio Caccia della Provincia e provvedere all'aggiornamento della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.

In caso di morte di uno o più volatili, il responsabile è tenuto a conferire la carcassa alla sezione diagnostica territorialmente competente dell'Istituto Zooprofilattico per la successiva autopsia e l'eventuale prelievo di campioni per la ricerca del virus influenzale.

### **Trasmissione dei dati**

Gli Uffici Caccia provinciali trasmettono ai Servizi veterinari delle Az-ULSS, per gli adempimenti di competenza, l'elenco completo dei responsabili che hanno ricevuto l'autorizzazione e dei rispettivi richiami.

Successivamente ogni anno, entro la fine del mese di luglio, dovranno essere trasmesse alle Az-ULSS le eventuali variazioni intervenute.

## **2. Tracciabilità e rintracciabilità**

Il principio generale di precauzione si basa sul presupposto che ogni spostamento dei richiami dal normale luogo di detenzione all'ambiente naturale rappresenta un potenziale rischio di infezione dell'animale stesso, il quale poi è in grado di fungere da vettore nel veicolare l'infezione medesima.

Pertanto, per la prevenzione dell'introduzione e della diffusione della malattia, deve essere garantita la tracciabilità e la rintracciabilità dei volatili identificati e utilizzati come richiami vivi.

I cacciatori devono essere dotati di un apposito documento che attesti la condizione sanitaria dei soggetti, sul quale vengono registrate le movimentazioni, la morte, lo smarrimento o l'eventuale cessione a terzi; tali dati vengono comunicati, come previsto, alla Provincia e devono essere oggetto dell'aggiornamento periodico della scheda autorizzativa e del documento di tracciabilità.

E' responsabilità del detentore dei richiami la compilazione e l'aggiornamento di tale documento.

**a. richiami trasportati dal sito di detenzione all'appostamento:**

Salvo quanto disposto al successivo punto 1. delle “Ulteriori disposizioni e chiarimenti”, i richiami vengono utilizzati in un unico ATC; tale ATC di norma è quello di pertinenza del luogo in cui i richiami stessi sono detenuti stabilmente, ma può essere anche un Ambito diverso da quello in cui sono detenuti stabilmente i richiami, ove risulti iscritto il cacciatore detentore.

In caso di modifica delle condizioni epidemiologiche, pur in assenza di rischio effettivo, l’Autorità competente potrà disporre ulteriori limitazioni territoriali all’ambito di utilizzo dei richiami autorizzati, dandone tempestiva comunicazione agli interessati per il tramite degli Uffici Caccia provinciali.

La scheda autorizzativa ed il documento di tracciabilità devono essere tenuti dal responsabile dei richiami assieme al tesserino venatorio ed esibito alla vigilanza in caso di controllo.

**b. richiami utilizzati per la caccia da appostamento nelle Aziende faunistiche venatorie, mantenuti stabilmente all’interno dell’AFV medesima:**

La scheda autorizzativa e il documento per la tracciabilità devono essere conservati ed aggiornati a cura del detentore o di suo delegato.

Il documento di rendicontazione deve essere tenuto dal responsabile dei richiami o dal suo delegato assieme al registro dell’Azienda faunistico-venatoria ed esibito alla vigilanza in caso di controllo.

**c. richiami utilizzati nella caccia da appostamento “privato” in territorio a caccia programmata (ATC), mantenuti stabilmente in prossimità dell’appostamento:**

Per questa tipologia di gestione degli appostamenti solitamente i richiami vengono trattenuti, nel corso della stagione venatoria, in recinti localizzati in prossimità dell’appostamento di caccia, per essere riportati nel sito di detenzione ordinario (allevamento) al termine della stagione.

In questi casi la tracciabilità ha per oggetto il solo spostamento stagionale degli animali dall’appostamento di utilizzo al sito (allevamento) in cui vengono detenuti per la restante parte dell’anno.

Il responsabile dei richiami è comunque tenuto alla compilazione aggiornata del documento di tracciabilità per quanto attiene alla mortalità/perdita/cessione dei richiami, oltre alla costante disponibilità per quanto concerne i controlli sanitari periodici effettuati a cura dei Servizi veterinari.

**ULTERIORI DISPOSIZIONI E CHIARIMENTI**

1) In deroga alle “condizioni generali” di utilizzo dei richiami, che contemplano la scelta di un solo ambito territoriale di utilizzo (ATC/AFV/appostamento) e l’utilizzo da parte del solo detentore registrato, sono ammesse le seguenti possibilità di utilizzo:

1a) utilizzo dei richiami autorizzati da parte del detentore in ambito territoriale, anche extra-regionale, diverso da quello abituale, già indicato nell’autorizzazione (comprese le Aziende faunistiche venatorie): tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nel documento di registrazione di cui all’**Allegato B**, del numero identificativo degli animali utilizzati e del luogo di utilizzo (Provincia e ATC, ovvero AFV). Al termine della giornata di caccia i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale, già indicato nel documento di registrazione;

1b) cessione in comodato dei richiami ad un altro cacciatore: tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia previa indicazione, nel documento di registrazione di cui all’**Allegato B**, del numero identificativo degli animali ceduti in comodato e della persona affidataria (nome, cognome e n. di tesserino venatorio), nonché previo rilascio all’affidatario medesimo di apposito documento, avente valore di “scrittura privata”, secondo il modello fac-simile di cui all’**Allegato C**. Tale documento attesta, in caso di controllo da parte degli addetti alla vigilanza, la legittimità della detenzione temporanea e dell’utilizzo dei richiami da parte del cacciatore affidatario. Per tutto il tempo di detenzione temporanea fino alla riconsegna

al detentore, il cacciatore affidatario è direttamente responsabile dei richiami ed è tenuto al rispetto delle vigenti norme concernenti la biosicurezza ed il corretto utilizzo dei richiami medesimi. Al termine della giornata di caccia i richiami devono essere riportati nel luogo di detenzione abituale, già indicato nel documento di registrazione;

1c) combinazione delle precedenti condizioni, ovvero cessione in comodato di richiami ad un altro cacciatore per il loro utilizzo in ambito territoriale regionale o extra regionale diverso da quello abituale, già indicato nell'autorizzazione (comprese le Aziende faunistico venatorie): tale utilizzo è ammesso per singole giornate di caccia alle condizioni di cui ai precedenti punti 1a) e 1b);

2) ai fini dell'utilizzo di richiami per la stagione venatoria 2011/2012 competono ai detentori:

2a) nel caso in cui non siano già stati registrati per la precedente stagione venatoria:

- la compilazione e la consegna all'ufficio provinciale competente per territorio (individuato secondo le indicazioni di cui al successivo punto 6, primo trattino), eventualmente per il tramite dell'Associazione venatoria di riferimento, del modulo di autodichiarazione predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile di cui all'**Allegato D**;

2b) nel caso in cui siano già stati registrati nel corso della precedente stagione venatoria:

- la compilazione e la consegna all'ufficio provinciale competente per territorio, eventualmente per il tramite dell'Associazione venatoria di riferimento, del modulo di autodichiarazione predisposto dalle Province sulla base del modello fac-simile di cui all'**Allegato E**, nel quale andranno indicati:
  - Codice aziendale (cod 317) e dati del detentore (nel caso siano intervenute modifiche rispetto a quanto dichiarato in sede di registrazione, fermo restando quanto specificato al successivo punto 6, secondo trattino);
  - ambito territoriale di utilizzo abituale dei richiami (ATC /AFV /appostamento);
  - elenco dei richiami che si intendono utilizzare nella stagione venatoria 2011/2012, specificando gli eventuali richiami già registrati nella scorsa stagione venatoria (indicandone il numero di anello) e quelli non ancora registrati, per i quali si richiede un nuovo anello inamovibile.

2c) in entrambi i casi 2a) e 2b) ciascuna Amministrazione provinciale, sulla base dei carichi di lavoro, provvederà a comunicare agli interessati i termini di presentazione delle autodichiarazioni e i tempi di consegna degli anelli richiesti, fermo restando che non sarà possibile accettare nuove registrazioni dopo l'avvio della stagione venatoria; valgono inoltre, in entrambi i casi, tutte le disposizioni di cui al punto 4 della DGR 2429 dell'8.08.2008 non in contrasto con quanto sopra specificato;

2d) si puntualizza che la presentazione dell'autodichiarazione è necessaria anche al fine dell'utilizzo nella stagione venatoria 2011/2012 di richiami già registrati nella stagione venatoria precedente, in quanto le posizioni anagrafiche aperte nella passata stagione venatoria sono state "congelate" al termine della stessa e verranno riattivate solo alla luce di una nuova autodichiarazione; in assenza di questa, i richiami già registrati lo scorso anno non potranno essere utilizzati;

3) a stagione venatoria iniziata non sono ammesse né nuove registrazioni, né scambi o acquisizioni di richiami, con l'unica eccezione della sostituzione, con nuovi richiami (e relativi nuovi anelli), di richiami deceduti che vengano riconsegnati, interi e muniti dell'anello di riconoscimento, alla sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, che ne dà comunicazione all'Ufficio provinciale competente;

4) quale modello fac-simile del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami (già Allegato C della DGR 2429/2008) viene utilizzato l'**Allegato B**;

5) sono confermate tutte le disposizioni operative di cui all'Allegato A della DGR 2429/2008 così come modificate dalla DGR 2058/2009 e non in contrasto con il presente provvedimento. In particolare, si conferma quanto segue:

- la registrazione dei detentori ed il rilascio degli anelli compete all'Amministrazione provinciale in cui si trova il sito di detenzione dei richiami, ovverosia "l'allevamento"; pertanto l'autodichiarazione va presentata al suddetto Ufficio provinciale anche in caso di residenza del detentore in un'altra provincia;

- il codice aziendale (cod. 317) che viene rilasciato al detentore di richiami identifica in maniera univoca il luogo di detenzione dei richiami stessi, analogamente agli allevamenti di animali da reddito. Pertanto in caso di spostamento del sito di detenzione sarà necessario, ai fini dell'implementazione della banca dati nazionale, chiudere la vecchia posizione e procedere con una nuova registrazione, che darà origine ad un nuovo codice aziendale. Se invece hanno subito modifiche altri dati relativi al detentore (ad esempio la residenza o l'ambito territoriale di utilizzo dei richiami), sarà sufficiente evidenziare tali cambiamenti in sede di autodichiarazione; le modifiche verranno inserite in banca dati, ma il codice aziendale rimarrà il medesimo;

- ciascun detentore/cacciatore è tenuto alla massima collaborazione con gli addetti alla vigilanza e con i responsabili dei controlli sanitari al fine di garantire le condizioni di biosicurezza, la tracciabilità/rintracciabilità dei richiami ed il loro controllo in caso di necessità. In particolare si chiede la tempestiva segnalazione, al Servizio veterinario dell'ULSS competente per territorio, di eventuali alterazioni dello stato di salute o della morte dei richiami detenuti (in quest'ultimo caso è fatto obbligo di conferire la carcassa, munita di anello, alla sezione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio). Qualora i richiami vengano macellati a scopo alimentare, sia in corso di stagione venatoria che successivamente alla chiusura della caccia, è fatto obbligo di tenere da parte, opportunamente refrigerato, il pacchetto intestinale unitamente all'anello di riconoscimento e di consegnarlo appena possibile al Servizio veterinario dell'ULSS competente per territorio.

6) Sono confermate le competenze delle Amministrazioni provinciali già disposte con DGR 2429/2008, in particolare:

- l'acquisizione delle autodichiarazioni da parte dei detentori, il trasferimento dei relativi dati su apposito database e la trasmissione degli stessi al CREV, sulla base di accordi che verranno presi tra le Amministrazioni stesse ed il CREV medesimo, ai fini dell'implementazione della Banca Dati Regionale (BDR) e dell'assegnazione al richiedente, qualora non ne fosse già in possesso, del codice aziendale di cui al DPR 317/96 (codice 317). I dati di cui sopra verranno successivamente inoltrati per competenza ai Servizi veterinari delle ULSS;

- l'acquisizione e la distribuzione agli aventi diritto di anelli metallici inamovibili, recanti il codice di riconoscimento univoco composto dalla sigla provinciale e da un codice numerico a 5 cifre progressivo rispetto all'ultimo numero rilasciato per la stagione venatoria 2010/2011, nonché di dicitura, da stabilirsi a cura delle Province medesime, indicante la finalità di utilizzo dell'anello per l'applicazione della deroga oggetto del presente provvedimento;

- la predisposizione e stampa del documento per la registrazione, tracciabilità e controllo dei richiami ("Libretto sanitario richiami"), recante i dati di cui al modello fac-simile facente parte integrante del presente provvedimento quale **Allegato B**. Anche per la stagione venatoria 2011/2012, per i detentori che presentano richiesta a titolo individuale il documento di cui sopra potrà essere allegato al tesserino venatorio mediante apposizione di etichetta adesiva o timbro su una delle pagine del tesserino medesimo riservate alla Provincia. Ai detentori di richiami che presentano richiesta in qualità di concessionari di Azienda faunistico-venatoria o di titolari di appostamento, ovvero di detentori a titolo individuale non in possesso di tesserino venatorio per la stagione 2011/2012 (che presentino l'autodichiarazione ai soli fini di cessione in comodato) verrà rilasciato apposito documento cartaceo da custodire, a cura del detentore medesimo, rispettivamente assieme al registro dell'Azienda faunistico-venatoria ovvero presso l'appostamento ovvero presso la sede di detenzione;

- l'effettuazione di controlli a campione, anche presso i siti di detenzione dei richiami vivi, rispetto alla corretta apposizione degli anelli inamovibili rilasciati, nonché la vigilanza sull'applicazione del presente provvedimento e delle pertinenti disposizioni ministeriali che saranno emanate. Si conferma in questa sede che per quanto attiene l'esercizio di attività venatoria con richiami non conforme al presente provvedimento si applicano le sanzioni previste all'art. 31, c. 1 lettera h) della legge 157/92, fatti salvi gli eventuali rilievi, anche di natura penale, relativi al mancato rispetto di disposizioni impartite da pubblica autorità in materia di Sanità pubblica.

7) Competono al CREV le disposizioni, in accordo con le Amministrazioni provinciali competenti, ai fini dell'implementazione della Banca dati e della generazione dei nuovi codici 317 che venissero richiesti, che verranno assegnati agli autorizzati per il tramite dei competenti Uffici provinciali.